

Prot. n.: 106/2019

Spett.le  
**ASMEL CONSORTILE**  
Via Carlo Cattaneo, 9  
21013 GALLARATE (VA)  
[asmel@asmepec.it](mailto:asmel@asmepec.it)  
e ai Comuni soci della Regione Siciliana

**CONSORZIO TIRRENO ECOSVILUPPO 2000**  
**SOC. CONSORTILE A R.L.**  
Via Roma, 7 – Municipio  
98040 – Venetico (ME)  
[Tirrenoecosviluppo2000@pec.it](mailto:Tirrenoecosviluppo2000@pec.it)  
e ai Comuni consorziati

**ASSESSORATO REGIONALE DELLE**  
**INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ**  
via Leonardo da Vinci, n. 161  
90145 Palermo  
[gab.infrastrutture@pec.regione.sicilia.it](mailto:gab.infrastrutture@pec.regione.sicilia.it)

**DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO**  
via Federico Munter, n. 21  
90145 Palermo  
[dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it)

Palermo, 08 luglio 2019

**Oggetto: ILLEGGITTIMITA' DELLA REMUNERAZIONE RICHIESTA PER LA GESTIONE DELLE  
PROCEDURE DI GARA**

La scrivente associazione ha ricevuto e continua a ricevere numerose lamentele da parte dei propri associati, in merito ai bandi pubblicati da soggetti aggregatori e centrali di committenza, ed in particolare dall'ASMEL e dal Consorzio TIRRENO ECOSVILUPPO 2000, nei quali si continua a chiedere il contributo all'aggiudicatario e, preventivamente, in sede di offerta, la sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo con cui i partecipanti si impegnano, in caso di aggiudicazione, a pagare le centrali di committenza.

Si rappresenta che con il parere n. 44206 del 3/6/2019, (che in copia si allega alla presente), in risposta al quesito interpretativo sollevato da ANCE il 17 aprile u.s., l'ANAC ha confermato la completa

illegittimità della prassi di inserire, nei bandi di gara, un'apposita clausola in forza della quale è previsto che l'aggiudicatario debba vincolarsi a rimborsare alle Centrali di committenza una somma determinata in misura percentuale (usualmente, pari all'1%) dell'importo posto a base di gara, quale remunerazione per la gestione delle procedure di gara svolte su piattaforme di e-procurement.

Il quesito giuridico inoltrato da ANCE lo scorso aprile riguardava un bando per l'appalto di lavori - caratterizzato proprio dalla citata clausola - indetto da un Comune. Quest'ultimo aveva demandato l'espletamento della relativa procedura ad ASMEL, da svolgere tramite la piattaforma telematica di negoziazione da quest'ultima gestita, Asmecomm.

In generale, la posizione di ANCE sulla non spettanza di tale onere economico è stata, fin dal principio, condivisa dall'ANAC. La stessa ha presentato un atto di segnalazione al Governo (n. 3/2015). Da qui, il legislatore ha voluto introdurre (con il decreto correttivo, d.lgs. n. 56/2017) l'apposito divieto nel Codice Appalti (art. 41, comma 2 bis del Codice).

Ciononostante, a causa del reiterarsi di episodi non in linea con la normativa ora richiamata, come evidenziato dalle segnalazioni del territorio, l'ANCE ha formulato ad ANAC la citata richiesta di parere, allo scopo di confermare l'illegittimità del divieto di remunerazione, comprensivo di qualsiasi tipologia di spesa relativa al funzionamento e all'utilizzo delle piattaforme di e-procurement.

Con il parere in commento, l'ANAC ha accolto "in toto" le istanze di ANCE, riscontrando l'assenza di disposizioni di rango legislativo che consentano di introdurre meccanismi di remunerazione a carico dell'aggiudicatario, e la sussistenza, nel Codice dei contratti, di un divieto espresso in tal senso.

Infatti, ad avviso dell'Autorità, l'addebito in esame contrasta sia con il principio espresso dall'art. 23 della Costituzione - in base al quale "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge" - sia con l'espresso divieto di cui all'art. 41, comma 2 bis, d.lgs. n. 50/2016 - il quale cristallinamente stabilisce che **"È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme"** -.

Invero, ha rilevato l'ANAC, dal momento che la creazione di soggetti aggregatori della domanda di fabbisogno pubblico ha avuto lo scopo di garantire un risparmio di spesa alle Amministrazioni beneficiarie, "il relativo funzionamento non può determinare un aggravio di costi per gli operatori, i quali, peraltro, tenderebbero a traslarli sull'ente appaltante e, per esso, sulla collettività, offrendo minor ribassi in gara, al fine di compensare il probabile costo posto a loro carico", qualora risultassero aggiudicatari.

Inoltre, per l'Autorità, tale onere economico si rivela "contrario allo spirito riformatore del sistema della centralizzazione degli acquisti" (richiamando, a tal fine, la recente deliberazione n. 1123/2018, già espressiva di tale assunto).

Da ciò viene fatto conseguire che, in assenza di disposizioni di rango primario (e di previsioni attuative di secondo livello), "a nessuna centrale di committenza è consentito porre a carico dell'aggiudicatario una qualsivoglia forma di remunerazione".

Per di più la sentenza del TAR Puglia-Lecce Sezione Terza del 29/05/2019 sul ricorso numero di registro generale 586 del 2019, (che in copia si allega alla presente) rileva quanto segue "...il corrispettivo

a favore di Asmel Consortile S.c.a.r.l., quantificato in percentuale dell'importo complessivo a base di gara, è, sostanzialmente, posto a carico del partecipante (in caso di aggiudicazione) e non già della Stazione Appaltante (si veda, in particolare, l'atto unilaterale d'obbligo), e sembra concretare - in assenza di espressa copertura legislativa specifica - una violazione di legge (art. 41, comma 2 bis del Decreto Legislativo n. 50/2016 e art. 23 della Costituzione), anche perché l'apporto partecipativo di Asmel alla procedura di gara (ulteriore rispetto alla messa a disposizione della piattaforma telematica) è minimo, e non risulta che quest'ultima sia una Centrale di Committenza, né che sia iscritta all'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti;"


Fermo restando che, l'Autorità ha sottolineato, nel precitato parere n. 44206 del 03/06/2019, anche che eventuali procedure di aggiudicazione ed esecuzione dei contratti che continuino a prevedere tale addebito possono essere segnalate anche agli Uffici di vigilanza dell'ANAC (secondo la procedura disciplinata dal Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, pubblicato nella G.U. del 16 ottobre 2018), con la presente si chiede, alle Centrali di Committenza in indirizzo, di eliminare la richiesta del pagamento contenuta nei bandi di gara in corso di espletamento e di futura pubblicazione.

Al contempo si chiede agli uffici della Regione Siciliana, di emanare una apposita circolare e/o informativa in materia di procedura di gara, rivolta a tutte le stazioni appaltanti operanti nella Regione Siciliana, ed agli Enti Locali quali eventuali utilizzatori dei servizi dei predetti soggetti aggregatori e centrali di committenza, che vieti di porre a carico dei concorrenti aggiudicatari eventuali costi connessi con la gestione telematica delle gare, in analogia a quanto già posto in essere da altre regioni italiane (vedi Regione Piemonte con Comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 21 Supplemento Ordinario n. 2 del 23/05/2019 che si allega alla presente).

In attesa di Vostre determinazioni in merito, porgiamo distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(SANTO CUTRONE)



Allegati:

- 1) Parere ANAC 44206 del 03/06/2019
- 2) Ordinanza TAR Puglia-Lecce n. 328\_2019 del 29/05/2019
- 3) Regione Piemonte - comunicato del 23/05/2019 Bollettino Ufficiale n. 21 Supplemento Ordinario n. 2





*Autorità Nazionale Anticorruzione*

Autorità Nazionale Anticorruzione

Prot. Uscita del 03/06/2019

Numero: 0044206

Ufficio: SG - UPAG Ufficio Precontenzioso e Pareri

Ufficio Precontenzioso e Pareri

ANCE  
Associazione nazionale costruttori edili  
c.a. Presidente  
G. Buia  
Via D.A. Guattani, 16  
00161 – Roma  
ance.presidenza@pec.ance.it

**Oggetto:** divieto di remunerazione di cui all'art. 41, comma 2-bis del d.lgs. 50/2016 - richiesta di parere.

In esito a quanto richiesto con nota pervenuta in data 17 aprile 2019, acquisita al prot. n. 31988, si rappresenta che la funzione consultiva è svolta dall'Autorità nel rispetto delle previsioni del Regolamento del 7 dicembre 2018, consultabile sul sito istituzionale.

Con riguardo all'oggetto dell'istanza di parere sopra indicata, inerente il divieto di remunerazione posto dalle disposizioni dell'art. 41, comma 2-bis, del d.lgs. 50/2016, si comunica di seguito quanto deliberato nell'adunanza consiliare del 29-05-2019.

Si richiama preliminarmente l'art. 41, comma 2-bis del d.lgs. 50/2016, a tenore del quale «E' fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all'articolo 58» (comma inserito dall'art. 28, comma 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56).

Con riferimento a tale disposizione si evidenzia che l'Autorità – già in epoca antecedente all'intervento normativo del d.lgs. 56/2017 che ha introdotto nel Codice il citato comma 2-bis dell'art. 41 - con atto di segnalazione n. 3 del 25 febbraio 2015 ("Concernente le spese di gestione delle procedure di gara delle centrali di committenza – per l'utilizzo di piattaforme elettroniche (anche in ASP) ovvero per la stipula di convenzioni – poste a carico dell'aggiudicatario") ha stigmatizzato la prassi di porre a carico dell'aggiudicatario il pagamento di una somma a titolo di rimborso delle spese della procedura ovvero di utilizzo della piattaforma informatica, anche in modalità ASP (Application Service Provider), di alcune centrali di committenza.

Nel suindicato atto di segnalazione è stato evidenziato, in particolare, che in assenza di specifiche previsioni normative di rango primario, non appare consentita l'introduzione di meccanismi di remunerazione per l'ente appaltante posti a carico dell'aggiudicatario. A sostegno di ciò, è stato richiamato (tra l'altro) l'art. 9, del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni in legge 6 luglio 2012 n. 94, secondo cui il M.E.F. mette a disposizione, a titolo gratuito, il proprio sistema informatico di negoziazione in modalità *Application Service Provider*, quale disposizione che costituisce chiara espressione della volontà di non porre a carico degli operatori economici i costi connessi alla centralizzazione/agggregazione degli acquisti.



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Ufficio Precontenzioso e Pareri*

Si consideri al riguardo che la promozione della centralizzazione degli acquisti, di cui costituisce attuazione la disciplina dettata dal Codice, è finalizzata al consolidamento dei conti pubblici, per garantire la stabilità economico-finanziaria del Paese e all'adozione di misure dirette a favorire la crescita. In tale ottica la creazione di centrali di committenza e le forme di aggregazione previste dalla disciplina di settore, sono finalizzate ad un risparmio di spesa per le singole amministrazioni che ne beneficiano (sia in termini di diverso impiego delle risorse umane sia in termini di maggiori sconti conseguibili grazie all'aggregazione della domanda e al maggior incentivo alla concorrenza) e il relativo funzionamento non può determinare un aggravio di costi per gli operatori, i quali, peraltro, tenderebbero a traslarli sull'ente appaltante e per esso sulla collettività, offrendo minor ribassi in gara, al fine di compensare il probabile "costo" posto a loro carico, laddove dovessero risultare aggiudicatari.

Ne consegue che in assenza di specifica disposizione di rango primario e di previsioni attuative di secondo livello, non è consentito generalmente a ciascuna centrale di committenza, porre a carico dell'aggiudicatario una qualsivoglia forma di remunerazione, scelta con assoluta discrezionalità, quale imposizione contraria allo spirito riformatore del sistema della centralizzazione degli acquisti.

Si rappresenta che l'avviso sopra illustrato è stato confermato nella recente deliberazione dell'Autorità n. 1123 del 28 novembre 2018 (Fascicolo UVCS n. 1543/2017), nella quale si dà atto dell'intervenuta disposizione dell'art. 41, comma 2-bis del Codice e della chiara volontà del legislatore di disporre il divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme.

Per quanto sopra, nel confermare i principi espressi nell'atto di segnalazione n. 3/2015, i quali trovano conferma nelle intervenute disposizioni dell'art. 41, comma 2-bis del Codice, si rappresenta che eventuali profili di non conformità alla disciplina di settore delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici o delle modalità di esecuzione dei relativi contratti, possono essere segnalati agli Uffici di vigilanza dell'Autorità, secondo le indicazioni contenute nel Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici del 5 ottobre 2018.

Il Dirigente

*Dott. Adolfo Candia*

Publicato il 29/05/2019

N.00328 2019 REG.PROV.CAU.  
N. 00586/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**Lecce - Sezione Terza**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 586 del 2019, proposto da

Associazione Nazionale Costruttori Edili - A.N.C.E., Associazione Nazionale Costruttori Edili - A.N.C.E. - Lecce, Lecci Costruzioni & Co. S.r.l., Troso Costruzioni S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli Avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli, n. 7;

***contro***

Comune di Lizzanello, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesco Marchello, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

Asmel Consortile S.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Ferdinando Pinto, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento,***

*previa sospensione dell'efficacia:*

- degli atti e dei provvedimenti relativi alla procedura di gara indetta dal Comune di Lizzanello per l'affidamento dei lavori di “Ristrutturazione di parte di fabbricato esistente ubicato nella frazione di Merine da destinare a centro aperto polivalente anziani (art. 106 del Reg. n. 4 del 18-1-2007)”, con specifico riferimento a:
  - a) Bando di gara pubblicato dalla Stazione appaltante in data 26 marzo 2019, con particolare riferimento ai paragrafi IV.2.1) e VI.3), lett. r);
  - b) Disciplinare di gara, e in particolare paragrafi 3.2.4) e 4.1;
  - c) Allegato E (“Atto unilaterale d'obbligo”) al Disciplinare di gara;
- della determinazione dell'Ufficio Tecnico - Settore Lavori Pubblici n. 155 del 26 marzo 2019;
- di tutti gli atti prodromici e consequenziali, anche non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lizzanello e della Società Asmel Consortile S.c.a.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 28 maggio 2019 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti l'Avv.to Vagnucci, l'Avv.to Marchello e l'Avv.to Pinto;

Rilevato, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, che il ricorso appare fondato, poichè:

- “*in limine*”:

- riguardo alla legittimazione ad agire:

a) appare sussistere la legittimazione ad agire delle due imprese (singole) ricorrenti (pur non avendo le stesse presentato domanda di partecipazione alla gara in questione), stante l'impugnabilità immediata delle clausole "escludenti" della "*lex specialis*", trattandosi di clausole preclusive dell'utile partecipazione alla gara (Consiglio di Stato, Sezione Terza, 26 febbraio 2019, n. 1331, con i riferimenti, ivi contenuti, in particolare a Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 26 aprile 2018, n. 4);

b) in ogni caso, sembra configurabile la legittimazione ad agire dell'A.N.C.E., in quanto la proposizione dell'impugnativa in esame appare coerente con l'interesse istituzionale di tale Associazione di categoria, essendo preordinata ad evitare che oneri (assunti come) indebiti siano posti a carico degli operatori economici del settore; né sembra integrare un conflitto di interessi con una parte degli imprenditori (appartenenti alla categoria di riferimento) la semplice partecipazione alla selezione *de qua* di - sole - due imprese, considerato, peraltro, che la contraria opzione ermeneutica comporterebbe che la legittimazione attiva dell'A.N.C.E. risulterebbe, in concreto, paralizzata ogni volta che - anche - un singolo operatore associato decidesse, comunque, di partecipare alla gara, sicchè appare da ripudiare in forza del c.d. metodo apagogico;

- in relazione all'oggetto del gravame, ritiene il Collegio di precisare che l'impugnativa riguarda l'annullamento totale degli atti di gara (con l'esito della riedizione della gara medesima), atteso che la contestazione delle specifiche clausole del bando impugnate coinvolge - necessariamente - lo svolgimento dell'intera procedura selettiva;

- ciò premesso, con riferimento alle questioni sostanziali proposte:

- per un verso, effettivamente, i criteri qualitativi di valutazione (con l'attribuzione complessiva di ben novanta punti su cento) previsti dalle lettere "A" ("Saranno valutate positivamente le offerte tecniche estendono gli interventi strutturali all'intero edificio consentendo la uniformità statica dell'intero immobile per consentire l'acquisizione delle certificazioni di sicurezza dell'intero edificio

(collaudo statico - conformità impianti efficientamento e risparmio energetico)", con gli inerenti *sub*-criteri "A1", "A2", "A3") e "B" ("Saranno valutati positivamente gli interventi che garantendo continuità architettonica all'intero edificio prestino particolare risalto all'uso di materiali che contemporaneamente garantiscano sia l'abbattimento degli interventi e dei costi di manutenzione sia l'efficientamento e risparmio energetico all'intero edificio", con i relativi *sub*-criteri "B1" e "B2") del Bando di Gara (da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) prevedono chiaramente prestazioni (non trascurabili) riguardanti l'intero edificio, sicchè non sembrano finalizzati a valorizzare le migliorie al progetto posto a base d'asta (progetto relativo, invece, alla ristrutturazione - solo - di parte del fabbricato esistente), quanto - piuttosto - ad estendere gli interventi previsti nel progetto esecutivo anche alla restante porzione dell'immobile, ponendone (indebitamente) i relativi oneri economici a carico dei concorrenti, con sostanziale alterazione dei caratteri essenziali delle prestazioni richieste;

- e, per altro verso, il corrispettivo a favore di Asmel Consortile S.c.a.r.l., quantificato in percentuale dell'importo complessivo a base di gara, è, sostanzialmente, posto a carico del partecipante (in caso di aggiudicazione) e non già della Stazione Appaltante (si veda, in particolare, l'atto unilaterale d'obbligo), e sembra concretare - in assenza di espressa copertura legislativa specifica - una violazione di legge (art. 41, comma 2 *bis* del Decreto Legislativo n. 50/2016 e art. 23 della Costituzione), anche perché l'apporto partecipativo di Asmel alla procedura di gara (ulteriore rispetto alla messa a disposizione della piattaforma telematica) è minimo, e non risulta che quest'ultima sia una Centrale di Committenza, né che sia iscritta all'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti;

Rilevata, altresì, la sussistenza di un pregiudizio di estrema gravità e urgenza per le parti ricorrenti, in ragione della natura degli atti impugnati ("*lex specialis*" di gara) e della possibile prosecuzione (in difetto della concessione della tutela cautelare)

della procedura concorrenziale di che trattasi, con la conseguente vanificazione, all'esito della stessa, della possibilità di conseguire un qualsiasi risultato utile;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie l'istanza cautelare, di cui in epigrafe, e, per l'effetto, sospende l'efficacia degli atti impugnati.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 2 ottobre 2019.

Compensa le spese della presente fase cautelare del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 28 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente

Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore

Massimo Baraldi, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Maria Luisa Rotondano**

**IL PRESIDENTE**  
**Enrico d'Arpe**

**IL SEGRETARIO**



**REGIONE PIEMONTE - COMUNICATO**

**Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica.**

**INFORMATIVA IN MATERIA DI PROCEDURE DI GARA SVOLTE DA STAZIONI APPALTANTI/CENTRALI DI COMMITTENZA/SOGGETTI AGGREGATORI AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”.**

Facendo seguito ad alcune richieste di chiarimento pervenute dagli operatori del settore operanti sul territorio regionale in materia di procedure di svolgimento di una gara pubblica, con la presente si forniscono alcune indicazioni in materia.

Il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 “*Codice dei contratti pubblici*” e s.m. e i. – di seguito Codice – ha chiaramente rappresentato un orientamento innovativo in materia, richiamando l’adozione di sistemi di comunicazione e di gestione della gara pubblica in forma digitalizzata.

Tra le principali disposizioni cogenti, si ricorda infatti l’**articolo 40** “*Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione*” che ha sancito l’obbligatorietà di gestione di tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di Codice, sia da parte di una centrale di committenza sia da parte di una stazione appaltante, mediante l’utilizzo esclusivo di mezzi di comunicazione elettronici, nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “*Codice dell’Amministrazione Digitale*”.

Tale previsione ricordiamo essere cogente in particolare dal 18 ottobre 2018 per tutte le stazioni appaltanti, salvo specifici casi per i quali la norma ha previsto condizioni derogatorie, applicabili previa adeguata motivazione, dovendo garantire l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte secondo quanto previsto all’**articolo 52** del Codice “*Regole applicabili alle comunicazioni*”.

Il quadro normativo in materia si completa con le previsioni di cui agli **articoli 58** “*Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione*” e **44** “*Digitalizzazione delle procedure*” del Codice, nei quali sono fornite indicazioni operative per l’effettiva attuazione delle previsioni di legge in particolare per la gestione integrale della gara su piattaforma informatica (dal trattamento delle comunicazioni, alla ricezione delle offerte, al vero e proprio esperimento della gara con esame delle relative offerte).

In tal senso si evidenzia che l’articolo 44 rimanda alla definizione di un apposito decreto ministeriale per la completa entrata in vigore dell’obbligo di digitalizzazione delle procedure di gara. Allo stato attuale dunque, in assenza della relativa attuazione, fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 40 relativo alle comunicazioni, non può ancora ritenersi completo il contesto normativo di riferimento, essendo ancora possibile lo svolgimento di procedure di gara in forma “tradizionale” ricorrendo agli affidamenti con procedure ordinarie (come ricordato dall’**articolo 37** comma 2 del Codice).

Nel contesto di riferimento sopra illustrato trova, per evidenti ragioni, corretta collocazione l’eventuale utilizzo di **piattaforme telematiche di negoziazione (piattaforme di e-procurement)**, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 58 sopra richiamato, strumenti, qualora disponibili, garanti della completa digitalizzazione delle procedure di gara.

Come noto le stazioni appaltanti possono dotarsi direttamente di una propria piattaforma elettronica, ovvero delegare la gara ad una Centrale di Committenza o altro soggetto aggregatore di

riferimento, o ancora convenzionarsi con piattaforme di *e-procurement* che offrono tale servizio sul mercato.

Tale impiego infatti, per quanto non obbligatorio, nelle more dell'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 44, garantisce alla stazione appaltante sia il rispetto dell'obbligo di utilizzazione di strumenti di comunicazione digitali (di cui all'articolo 40), sia la digitalizzazione dell'intero processo di gara richiesto dall'articolo 44, nel rispetto delle condizioni imprescindibili relative all'integrità dei dati e alla riservatezza e apertura del contenuto solo allo scadere del termine di presentazione delle offerte.

Con riferimento a tale impiego va tuttavia evidenziata la previsione di cui all'articolo 41 del Codice "*Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza*", laddove, in relazione alla promozione di un più ampio ricorso alle gare a agli affidamenti di tipo telematico, finalizzate al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica anche sulla base della riduzione dei costi di partecipazione degli operatori economici alle procedure, prevede espressamente al comma 2 bis: "*<...> il divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all'articolo 58*".

Tale espressa previsione di legge, quale principio generale valevole per tutte le gare svolte da centrali di committenza/soggetti aggregatori ovvero dalle singole stazioni appaltanti, tanto nei settori ordinari quanto nei settori speciali, risponde alla evidente necessità di garanzia del principio di tutela della concorrenza e di trasparenza e parità di trattamento degli operatori potenzialmente interessati alla singola gara d'appalto.

E' del tutto evidente infatti che un potenziale costo di gestione delle procedure di gara a carico dell'aggiudicatario potrebbe costituire da un lato un disincentivo alla partecipazione, incidendo negativamente sulla convenienza economica sottostante all'aggiudicazione della pubblica commessa, e dall'altro un incremento dei costi di esecuzione della prestazione medesima, conseguenti ad una potenziale riduzione del ribasso offerto in gara, al fine di compensare il probabile aumento di costo a carico dell'operatore (si veda in proposito l'Atto di segnalazione dell'ANAC n. 3 del 25 febbraio 2015).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la Regione Piemonte nell'ambito della collaborazione tra enti e nel rispetto del proprio ruolo di indirizzo in materia di contrattualistica pubblica,

**ricorda a tutte le amministrazioni pubbliche operanti sul territorio**

la previsione di cui all'articolo 40 comma 2 del Codice, e dunque **il divieto di porre a carico dei concorrenti eventuali costi connessi con la gestione telematica delle gare**, anche qualora gestite tramite una Centrale di Committenza, un soggetto aggregatore o un soggetto privato in possesso di piattaforma di *e-procurement* presente sul mercato.

Contravvenendo a tale divieto, in evidente violazione del disposto normativo statale di riferimento, **ne consegue evidentemente l'illegittimità della procedura adottata**, aprendo di fatto a potenziali contenziosi in materia.